L’accertamento della veridicità della notizia quale presupposto per l’operatività della scriminante putativa del diritto di cronaca nel reato di diffamazione

Diritto penale Delitti

Giulia Faillaci

24 | 06 | 2021

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24818 del 12 novembre 2020 (dep. 24 giugno 2021), è tornata ad occuparsi del delicato rapporto tra il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. e la scriminante del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., con particolare riferimento alla scriminante putativa in presenza del presupposto della veridicità della notizia.

Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata in merito ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto ai fini dell’operatività della scriminante del diritto di cronaca, individuati, per un verso, in quello sociale all’informazione e, per altro verso, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell’altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell’attitudine dell’informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503; Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2018, n. 2092).

È pacifico, inoltre, che l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2010, n. 44024; Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2008, n. 31392).

In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009).

L’indirizzo in esame risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a meno che non sia "*prescritta dalla legge*", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 § 2 e non sia "*necessaria in una società democratica*".

Quanto all’esimente putativa del diritto di cronaca, si configura qualora emergano gli estremi di un incolpevole e involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto (Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435).

Ai fini dell’operatività della scriminante è necessario che il giornalista abbia assolto all’obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2006, n. 25003); al contrario, l’esimente putativa non potrà essere affermata in ragione del presunto elevato livello di affidabilità della fonte se il cronista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2010, n. 23695).

È comunque necessario che il giornalista non solo abbia esaminato i fatti narrati ma sia anche in grado di offrire la prova dell’effettività delle verifiche svolte per valutare l’attendibilità della notizia.

Quindi, concludono i giudici di legittimità, l’esimente putativa del diritto di cronaca può essere invocata in caso di

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 •

affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.

Riferimenti Normativi:

- art. 10 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
- art. 51 c.p.
- art. 59 c.p.
- art. 595 c.p.

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 2/2